



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO

T.F. 3/18

C.S.A. 1/19

## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

Nelle persone dei Signori:

Avv. Sergio Smedile	Presidente estensore
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Alessandro Nobiloni	Componente

ha pronunciato la seguente

### **Decisione**

nel reclamo proposto dall'Avv. Andrea Mariotti, difensore in causa propria, avverso la decisione del Tribunale Federale T.F. 3/18 del 30 agosto 2018.

### **Fatto**

Con ricorso depositato in data 01.06.2018, l'Avv. Andrea Mariotti, in quanto tesserato federale, ricorreva dinanzi al Tribunale Federale per veder tutelati i propri interessi nei confronti dell'Albarella Golf Club, impugnando le decisioni del predetto Golf Club di non accettazione della domanda a socio temporaneo presentata nel mese di febbraio 2018. In particolare, il ricorrente richiedeva l'adozione di: i) una declaratoria di nullità ed inefficacia delle delibere adottate dall'Albarella Golf Club che avevano disposto la sua non ammissione a socio temporaneo; ii) un ordine rivolto ai soci fondatori, ai soci effettivi e al Consiglio Direttivo dell'Albarella Golf Club di ammissione dell'Avv. Mariotti quale socio temporaneo dell'Albarella Golf Club; iii) un

ordine indirizzato all'Albarella Golf Club di individuazione del nominativo del soggetto che aveva inviato una previa comunicazione di non accettazione della domanda a mezzo SMS già in data 25.2.2018.

Il ricorrente formulava altresì talune richieste istruttorie.

Assumeva il ricorrente che l'Albarella Golf Club avrebbe illegittimamente operato nel non adottare una delibera di ammissione quale socio temporaneo, deducendo quanto segue:

- Nel mese di febbraio 2018 presentava domanda di ammissione in qualità di socio temporaneo;
- In data 25.2.2018 riceveva dalla Segreteria del Circolo sia una mail che un sms con i quali veniva comunicata la non accettazione della domanda di ammissione a socio temporaneo;
- in data 26.2.2018 contestava la decisione di non ammissione ritenendola illegittima in quanto *"contraria ai principi fondamentali di democrazia, partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità"* contenuti nello Statuto e nel Codice Etico della Federazione Italiana Golf, richiedendo di conoscere le motivazioni di tale decisione, la data della delibera del Consiglio Direttivo che aveva provveduto e rinnovando la richiesta di ammissione;
- In data 03.05.2018 il Presidente dell'Albarella Golf Club comunicava al ricorrente che la decisione di non ammissione era stata assunta dal Consiglio Direttivo del 23.03.2018 in quanto la domanda *"...non rispettava i requisiti imposti dall'art. 6, primo comma dello Statuto"*

*dell'Associazione a norma del quale la domanda di ammissione deve essere controfirmata da almeno due soci effettivi e/o fondatori...".*

- In data 08.05.2018 il ricorrente contestava il contenuto della predetta comunicazione del Presidente dell'Albarella Golf Club del 03.05.2018, formulando ulteriori richieste di documentazione.

\*\*\*

Con sentenza pubblicata il 30 agosto 2018 il Tribunale Federale rigettava il ricorso, opponendo la legittimità della delibera adottata dal Circolo che aveva respinto la domanda di ammissione a socio temporaneo del ricorrente, in quanto conforme alle prescrizioni dello Statuto della Associazione Sportiva Albarella Golf Club.

Prescrizione peraltro ritenuta non contraria con i principi contenuti nello Statuto Federale e nel Codice Etico della F.I.G..

Con ricorso datato 14 settembre 2018 l'Avv. Mariotti ha proposto reclamo avverso la detta decisione, riproponendo le medesime doglianze e le medesime richieste istruttorie, e lamentando soprattutto che il Tribunale non abbia fornito risposta alcuna ai numerosi quesiti ed alle eccezioni sollevate.

Il reclamo veniva trattato dinanzi a questa Corte all'udienza del 9 aprile 2019 e a tale udienza comparivano il ricorrente di persona e l'Avv. Mangiafico per il Circolo resistente, regolarmente costituitosi.

Per la Procura Federale, benchè tempestivamente costituitasi con memoria con la quale si chiede il rigetto del ricorso, nessuno è comparso.

Le parti, dopo discussione, si sono riportate ai rispettivi scritti confermando le conclusioni prese.

La Corte si è riservata di decidere.

### **Motivi della decisione**

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Circolo Albarella per difetto di interesse da parte del ricorrente così come necessaria ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

Ciò in quanto la pretesa ammissione per l'esercizio 2018 sarebbe ormai comunque irrealizzabile.

D'altronde il reclamante ha già reiterato altra domanda di ammissione per il corrente anno 2019.

Domanda respinta cui è seguito un secondo ricorso al Tribunale Federale di imminente trattazione.

Detta eccezione non merita accoglimento per il fatto che l'interesse del reclamante – se non altro – consiste nel diritto di ottenere riconoscimento – o meno – delle proprie ragioni in un procedimento instaurato e non ancora concluso con decisione definitiva.

Se non altro – proprio in funzione della pretesa nuovamente avanzata di ammissione per l'anno corrente.

Trattasi di interesse corrente ed attuale, se pure non sostanzialmente connesso a quello dedotto nel giudizio di primo grado che riguarda l'anno ormai trascorso.

Va poi rilevato che, avendo il reclamante espressamente rinunciato alle richieste istruttorie, questa Corte può ritenersi esentata dal doversi pronunciare sulle medesime.

Va comunque detto che, in merito ad alcune istanze, come quella di ordinare la trasmissione dell'elenco nominativo dei soci e dei componenti del consiglio

direttivo le stesse sono del tutto illegittime ed inammissibili in quanto, oltre ad investire soggetti estranei al presente giudizio (ovverossia le persone fisiche componenti il corpo sociale) si andrebbe incontro anche a violazione delle norme poste a tutela della privacy da parte dello stesso Circolo il quale a detta normativa si deve ritenere sottoposto.

Passando al merito della impugnazione va detto che la sentenza del Tribunale ha correttamente motivato, sia pure concentrandosi sull'unico ed assorbente motivo costituito dalle modalità con le quali il Circolo, con il proprio statuto ed il proprio regolamento interno, ha disciplinato l'ingresso dei soci temporanei.

L'art. 6 dello Statuto impone che la domanda di ammissione sia controfirmata da due soci effettivi o fondatori e su di essa si pronuncia il Consiglio Direttivo: *"tenuto conto delle capienze dell'impianto sportivo, della disponibilità delle relative infrastrutture e della condotta morale, civile e sportiva dell'aspirante socio"*.

Superfluo sottolineare che queste ultime caratteristiche sono quelle che, ripetutamente si riscontrano nello Statuto Federale nelle norme che disciplinano l'ammissione e la aggregazione alla Federazione dei Circoli e delle Associazioni Sportive (art. 12).

Superfluo anche aggiungere che, contrariamente a quanto afferma e richiede il reclamante, questo Organo di Giustizia Sportiva non ha alcuna competenza per decidere sulla legittimità di norme statutarie di Circoli ed Associazioni gli statuti dei quali sono approvati, ed eventualmente modificati, sotto il controllo da parte del Consiglio Federale che ne è l'Organo competente.

A conferma di ciò si riscontra la delibera di modifica dello Statuto adottata il 25 aprile 2011 dietro richiesta della Federazione (confr. copia dello Statuto prodotto dal resistente).

L'art. 12 n. 2 dello Statuto Federale recita: *"Il riconoscimento ai fini sportivi è effettuato dal Consiglio Federale e ne è condizione indispensabile l'approvazione dello Statuto della Associazione il quale deve rispettare determinati principi e tra questi vi è quello della irreprensibile condotta morale, civile e sportiva"*.

Condizione riportata in tutti gli Statuti di circoli ed Associazioni Sportive.

Ma la regola dettata dall'art. 6 dello Statuto del Circolo Albarella subordina anche alla disponibilità delle infrastrutture e della capienza dell'impianto (non solo alle qualità morali, civili e sportive) – il che a confermare che non esiste – né può ipotizzarsi – un diritto soggettivo dell'aspirante socio a far parte di un'associazione privata che, per quanto vincolata dal proprio regolamento, ha la massima discrezionalità nel valutare l'ammissione o meno di nuovi soci.

E' evidente che il meccanismo della domanda corredata dalla sottoscrizione di due soci, del resto comune alla quasi totalità dei Circoli e delle Associazioni Sportive, costituisce una sorta di selezione basata fondamentalmente sulla conoscenza personale del soggetto aspirante e anche di garanzia nei confronti della compagine sociale.

Stando così le cose non può esistere un diritto dell'aspirante respinto a conoscere la motivazione posta a base del rigetto.

Inopportunità ad esempio, anche nei confronti degli stessi soci "*presentatori*", considerato che la domanda viene poi vagliata dal Consiglio Direttivo che decide.

Ed in teoria potrebbe respingerla anche se controfirmata da altri soci.

Nel caso di specie poi la situazione di inimicizia o di contrasto con alcuni Organi del Circolo denunciata dallo stesso ricorrente ed alla quale viene attribuita la vera causa del rifiuto alla sua ammissione, chiarisce ancor più, non solo la legittimità di un provvedimento teso ad evitare l'imbarazzo della convivenza tra persone in contrasto, imbarazzo che potrebbe ripercuotersi sulla serenità della intera compagine sociale, ma chiarisce ancor meglio il perché non sia dovuta in generale la motivazione di un rigetto della domanda.

Tornando poi sull'aspetto prettamente formale, il reclamante ha sostenuto che la mancata sottoscrizione da parte di due soci, che il Tribunale ha riconosciuto come legittima causa di mancato accoglimento della domanda, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento, non abbia potuto costituire l'unico legittimo impedimento in quanto la "*prassi*" dell'Associazione è stata sempre quella di acquisire, successivamente alla domanda, e non contestualmente, la sottoscrizione da parte di due soci.

Tale affermazione si baserebbe sul documento n. 4 prodotto con la memoria integrativa, e cioè PEC del Circolo Albarella datato 19.12.2018 con la quale si confermerebbe detta prassi.

Ora, a prescindere dalla ritualità della tardiva produzione di questo documento, considerato che lo stesso ha data successiva rispetto alla decisione del Tribunale che è del 30 agosto 2018, e che pertanto non

avrebbe potuto incidere sulla decisione impugnata, resterebbe il fatto assorbente che la domanda priva della controfirma dei due soci, costituendo non semplice formalità ma, come detto, atto di presentazione, gradimento e garanzia nei confronti dell'intera compagine sociale, non ha ottenuto, comunque, l'avallo da parte di nessuno dei soci fondatori o effettivi.

E poco rileva se la domanda potesse essere controfirmata anche dopo la presentazione come sembrerebbe consentito per prassi consolidata.

Per tutte le ragioni sopra riportate il reclamo non merita accoglimento con conseguente conferma della decisione impugnata.

Il rigetto del reclamo comporta l'incameramento della tassa versata.

Si ritiene equo compensare le spese, attesa la particolarità della controversia, e tenuto anche conto della irregolarità con la quale la Segreteria del Circolo ebbe a comunicare al reclamante in data 25.2.2018, la mancata accettazione della sua domanda ancor prima che il Consiglio Direttivo adottasse la relativa delibera.


**P.Q.M.**

la Corte Federale di Appello, respinge il reclamo proposto dall'Avv. Andrea Mariotti avverso la decisione del Tribunale Federale del 30.8.18 (T.F. 3/18) perché infondato. Compensa le spese tra le parti dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2019

Il Presidente - estensore

Avv. Sergio Smedile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Smedile', is written over the typed name 'Avv. Sergio Smedile'.